



DELIBERA N. 46/2021



Il Corecom Campania

NELLA riunione il Corecom Campania del 29/04/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA l’istanza di  acquisita con protocollo n. 0114377 del 13/03/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante  dichiara che in data 11/12/2018, consultando il proprio estratto conto bancario riscontrava che a decorrere dal maggio 2015, vi erano n. 32 addebiti mensili a favore di Mediaset Premium S.p.A. per un abbonamento a Mediaset Premium Easy Pay mai sottoscritto e/o richiesto. Dopo svariate segnalazioni con agli operatori telefonici l’istante apprendeva che il suddetto abbonamento sarebbe stato



sottoscritto on-line in data 23/04/2015 (con servizio attivato addì 07/05/2015) da persona che, dichiarandosi [REDACTED] aveva appunto formulato la predetta richiesta, fornendo, quali dati di riferimento, due numeri telefonici [REDACTED] un recapito di posta elettronica [REDACTED]

[REDACTED] assolutamente sconosciuti, non appartenenti e/o appartenuti, non collegati e/o riconducibili all'odierno istante, residente ed in possesso di differenti recapiti e identificativi di carta di identità. A seguito di tale scoperta l'istante sporse denuncia alla Procura della Repubblica di Napoli, tramite la Polizia di Stato, contro Mediaset Premium S.p.A. per illegittimo comportamento e per gravi violazioni di legge e contro ignoti per tutti i reati ascrivibili. L'istante ha presentato inoltre 2 reclami in data 13/12/2018 e 22/12/2018, chiedendo. 1) preliminarmente, il disconoscimento dell'abbonamento; 2) la restituzione della somma complessiva di € 1.054,60 così costituita: Euro 26,00 per 9 mesi dal 23/04/2015 al 31/12/2015, a cui vanno aggiunti € 36,00 per 19 mesi dal 01/01/2016 al 31/07/2018 e € 19,90 per 4 mesi dal 01/08/2018 al 26/11/2018 oltre € 19,20 per commissioni bancarie; 3) contestualmente, essendone direttamente interessato quale soggetto danneggiato, l'acquisizione di ulteriori e più dettagliate informazioni in merito al predetto contratto al fine di individuare il responsabile dei gravi illeciti perpetrati ai suoi danni per ulteriore seguito di giustizia e del caso.

2. La posizione dell'operatore

La RTI S.p.A. si costituisce in giudizio e dichiara di aver dato riscontro ai reclami e che in occasione del procedimento di conciliazione svoltasi il 22 dicembre 2018 aveva già offerto all'istante lo storno di tutte le fatture insolute con il rimborso di € 1.073,80, ma il Sig. D'Amore non aveva accettato la proposta. La RTI S.p.A. dichiara di essere stata essa stessa vittima dell'illecito per un servizio erogato che non verrà mai ripagato, e che lo stesso istante non ha adempiuto ad un comportamento di ordinaria diligenza non avendo controllato il proprio estratto conto per un periodo di 3 anni. Nonostante il tardivo reclamo presentato, aveva dato prontamente riscontro alla segnalazione dell'istante.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria e dalla documentazione depositata nel fascicolo, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato. Nel caso di specie, si ritiene non provata l'inconsapevolezza dell'istante in ordine del rapporto contrattuale dedotto in controversia, poiché era nella possibilità di poter verificare i cadenzati addebiti mensili protratti per oltre 3 anni sul proprio conto corrente e limitare i danni. Per quanto concerne la mancata risposta al reclamo non può trovare accoglimento alcun indennizzo, in quanto la società ha risposto allo stesso in maniera tempestiva. Non trova inoltre applicazione la possibilità l'articolo 9 della delibera 317/18/Cons (indennizzo per attivazione di servizi non richiesti) che si riposta integralmente "Nelle ipotesi di attivazione di servizi non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti di non pagare alcun corrispettivo per tali servizi o di ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a

corrispondere un indennizzo pari a euro 5 per ogni giorno di attivazione”. Non sussiste alcun servizio non richiesto, nel caso di specie, in quanto è inesistente il contratto originario che avrebbe dato luogo a successivi servizi non richiesti.

DELIBERA

Articolo 1

1. [REDACTED] è tenuta a rimborsare l'istante degli addebiti ricevuti ed i relativi costi sostenuti che si quantizza nel complessivo importo pari ad € 1.073,80, da accreditare tramite bonifico sul c/c dell'istante indicato in piattaforma Conciliaweb, entro il termine di 120 gg. dalla data di notifica del presente atto.


2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso atto.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Falco



VISTO: IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott. Alfredo Aurilio

